

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 05 del 23 gennaio 2018

SPESOMETRO

Semplificazioni e nuove scadenze

Nel corso degli ultimi mesi sono state introdotte delle semplificazioni per lo **“Spesometro”** in vigore dal 2017 e sono state rivisti i termini e la periodicità di trasmissione dei dati. Rammentiamo che alcune modifiche sono ancora in corso di definizione e si attendono i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

LE SEMPLIFICAZIONI DEI DATI DA TRASMETTERE

Ricordiamo che la comunicazione in esame va fatta in forma **analitica** e occorre necessariamente trasmettere **almeno i seguenti** dati (vedi anche la ns. circolare n. 18/2017):

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede)
- la data e il numero della fattura
- la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta
- la tipologia dell’operazione

Le recenti disposizioni hanno introdotto delle semplificazioni dei dati da trasmettere.

Una prima **semplificazione riguarda i dati identificativi dei soggetti**, per i quali il contribuente ora ha la **facoltà di limitare la comunicazione solo a:**

- partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione, o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;

Non è quindi più necessario/obbligatorio comunicare la denominazione o nome e cognome per le persone fisiche e l’indirizzo della sede. Il contribuente può scegliere di trasmettere comunque tutti i dati identificativi se risulta più comodo.

La seconda **semplificazione** è relativa invece alla **facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo, in luogo dei dati delle singole fatture emesse o ricevute di importo inferiore a € 300, registrate cumulativamente.**

Pertanto, anche ai fini del nuovo spesometro, non è più necessario indicare i dati relativi ad ogni singola fattura, in quanto è sufficiente comunicare:

- la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- la partita IVA dell’acquirente o committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta complessiva, distinti secondo l’aliquota IVA applicata.

Entrambe le suddette semplificazioni sono applicabili già con riferimento all'invio relativo al secondo semestre 2017 e anche, retroattivamente, sulle comunicazioni integrative che i contribuenti vorranno inviare entro la prossima scadenza per correggere gli errori del primo invio 2017.

LE NUOVE SCADENZE

In origine, l'obbligo di trasmettere i dati aveva una **periodicità trimestrale** ed esclusivamente **per il 2017**, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, è stata prevista la possibilità di inviarli con cadenza **semestrale** e precisamente:

- il primo semestre, che doveva essere inviato, dopo le ripetute proroghe, entro il 16.10.2017;
- il secondo semestre, da inviare entro prossimo il 28.2.2018.

LA NUOVA SCADENZA PER IL 2° SEMESTRE 2017

Al fine di garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, riguardo i tempi per il recepimento delle predette novità, il **termine del 28 febbraio 2018 per l'invio dei dati delle fatture del 2° semestre 2017** viene ora spostato **al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo** finalizzato all'aggiornamento delle specifiche tecniche contenenti le nuove disposizioni.

Verosimilmente la nuova scadenza slitterà quindi tra la fine di marzo e il mese di aprile prossimi.

Sarà premura dello Studio comunicare la nuova scadenza non appena pubblicata.

LE SCADENZE PER IL 2018

Il D.L. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha previsto la **facoltà di optare per la trasmissione dei dati relativi al 2018 con cadenza trimestrale ovvero semestrale**. Le nuove scadenze per il 2018 possono essere così riepilogate:

Cadenza trimestrale	
1° trimestre	31.5.2018
2° trimestre	30.9.2018
3° trimestre	30.11.2018
4° trimestre	28.2.2019

Cadenza semestrale	
1° semestre	30.9.2018
2° semestre	28.2.2019

SANATORIA ERRORI PRIMO SEMESTRE 2017

E' stata disposta la **non applicazione della sanzione** di cui all'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ogni fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre, ridotta alla metà (€ 1 per ogni fattura, nel limite di € 500) se la trasmissione / invio corretto dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza, **per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il 1° semestre 2017 "a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018"**.

In seguito al differimento di cui sopra della scadenza prevista per la comunicazione dei dati del 2° semestre 2017, dovrà essere chiarito se il termine per "sanare" i suddetti errori è da intendersi prorogato con lo stesso nuovo termine.

Va sottolineato che la sanatoria non può essere estesa all'omesso invio della comunicazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Si rammenta che è stato previsto **un credito d'imposta nella misura forfetaria di € 100** (a favore dei soggetti in attività nel 2017 e con volume d'affari 2016 non superiore a € 50.000) per le spese di "adeguamento tecnologico" sostenute nel 2017 per l'invio dello spesometro e delle liquidazioni trimestrali. Il credito è utilizzabile dal 1° gennaio 2018, esclusivamente in compensazione con Mod. F24.

Non sono tuttavia ancora stati forniti chiarimenti riguardo la tipologia di intervento e spesa rientrante nell'agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI